



COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

Medaglia d'oro al merito civile

COMUN DI BORDAN

Provincie di Udin

Medaie di aur al merit civil

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n.



Art. 1

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale utilizzati per il gioco del calcio, di altri sport di squadra e affini.

Art. 2

1. Gli impianti sportivi comunali, compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi e le attrezzature in dotazione agli stessi, sono destinati ad uso pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa della popolazione cittadina
2. Il Comune può affidare in gestione e/o concedere l'utilizzazione degli impianti sportivi comunali, a tutti gli Enti, Società, Associazioni, Gruppi Sportivi, aggregazioni spontanee, associazioni ricreative, amatoriali, e sportive, nonché a gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del bacino d'utenza, a cittadini nonché a tutte le persone residenti e non che ne facciano richiesta, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento e che perseguono finalità di diffusione della pratica sportiva e dello sport ovvero altre finalità di carattere educativo, culturale, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Art. 3

1. L'affidamento in gestione è effettuato dalla giunta comunale ed è formalizzato con convenzione.
2. Con l'atto di affidamento viene stabilita la quota che il gestore deve versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell'impianto. Il canone deve essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione.
3. Le spese per le utenze (elettricità, acqua, gas eccetera) sono a carico del Comune, salva diversa indicazione.
4. È insindacabile competenza della Giunta comunale la determinazione del canone, così come la riduzione o l'esenzione dello stesso per speciali esigenze che dovranno essere motivate dalla giunta stessa nell'atto di affidamento di cui al comma 1.

Art. 4

1. La convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 3, deve avere un termine finale.
2. Al termine dell'affidamento, in pendenza del completamento delle necessarie procedure ad evidenza pubblica, è possibile la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo concessionario e comunque al massimo per un'ulteriore stagione sportiva.

Art. 5

1. Il gestore può concedere l'utilizzazione dei beni, per le stesse finalità per le quali ne ha avuto esso concessione, a tutte le associazioni del Comune per l'effettuazione di competizioni e di manifestazioni di qualsiasi tipo.



Medaglia d'oro al merito civile

Medaie di aur al merit civil

2. Il gestore può concedere, compatibilmente con le esigenze proprie, del Comune e delle associazioni comunali eventualmente interessate, e previa comunicazione all'amministrazione comunale. l'utilizzazione dei beni a società sportive estranee al Comune o comunque ad altri soggetti diversi per fini culturali, turistici o sociali.
3. Il Comune può utilizzare sempre e comunque i beni a seguito di congrua comunicazione al gestore.
4. In caso di concessione ai sensi del comma 1 il gestore rimarrà comunque responsabile nei confronti del Comune per l'integrità degli impianti e si sostituirà per ogni responsabilità di tipo amministrativo, civile e penale al Comune concessionario e chi per esso.
5. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

Art. 6

1. Il gestore ha e si assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia e dalla convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 3, ed in particolare gli obblighi della vigilanza e della custodia dei beni. E' direttamente responsabile, a tutti gli effetti, per ogni danno cagionato ai beni o a terzi, imputabile ad esso stesso o a terzi.
2. Entro il termine di scadenza naturale od anticipata della gestione, deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'impianto sportivo. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto utilizzo, ogni danno accertato comporta per il gestore l'obbligo del risarcimento.

Art. 7

1. Oltre a quant'altro stabilito, il gestore deve sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria dei beni;
 - b) comunicare al Comune ogni fatto a sua conoscenza, produttore, effettivo o possibile, di danni ai beni o comunque fonte di illecito in relazione alla convenzione di cui al c.1 dell'art. 3;
 - c) accertare periodicamente il buon funzionamento dei beni;
 - d) assumere ogni responsabilità in merito alle attività svolte.
2. Si intende per manutenzione ordinaria quanto previsto dalle normative vigenti per materia analoga e comunque quanto previsto per il locatario.
3. Per quanto riguarda la gestione del campo sportivo, è compresa nella manutenzione ordinaria la cura del manto erboso.
4. Il non rispetto della convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 3 comporta la revoca della concessione.
5. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria da parte del concessionario; in questo ultimo caso i costi della manutenzione straordinaria sono a carico del concessionario, che ha sempre l'obbligo di segnalare al Comune con sollecitudine la necessità di interventi di manutenzione straordinaria per non incorrere in tale previsione.



6. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dal competente ufficio tecnico del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
7. Tutte le opere realizzate dal concessionario su impianti comunali passeranno in piena proprietà comunale, senza compenso o indennizzo ma salvo eventuale contributo comunale, concedibile solo se le opere saranno state eseguite con l'autorizzazione del Comune e questa sarà stata rilasciata per iscritto prima della loro realizzazione.
8. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Comune, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso e l'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

Art. 8

Il gestore è autorizzato a proporre ed, in caso di urgenza, prendere, tutti i provvedimenti che dovessero rendersi necessari al fine di salvaguardare e tutelare l'integrità degli impianti e delle attrezzature.

Art. 9

Al gestore è fatto divieto di sub-concedere, in tutto od in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione, fatta salva la possibilità di espressa preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. La violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione ottenuta.

Art. 10

1. Per gli impianti sportivi non concessi in gestione, l'utilizzo degli stessi è soggetto al pagamento di una tariffa oraria il cui ammontare, così come le eventuali agevolazioni, è fissato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di ridurre e/o esonerare dal pagamento della tariffa oraria Associazioni o Enti che non perseguano fini di lucro e l'utilizzo abbia particolari finalità sociali.
3. Le modalità di utilizzo degli impianti sono stabilite dall'Amministrazione Comunale e vengono rese note mediante affissione di apposito avviso presso gli impianti stessi.

Art. 11

1. Gli utenti, nell'uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio comunale.
2. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare nei locali degli impianti attrezzature, indumenti ed oggetti personali, né altro tipo di materiale.
3. Al termine degli allenamenti e delle manifestazioni, gli utenti hanno l'obbligo di lasciare liberi gli impianti, i servizi ed ogni altro spazio di pertinenza dalle proprie cose. L'Amministrazione Comunale non risponde in alcun modo di eventuali ammanchi, di furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.



Medaglia d'oro al merito civile

Medaie di aur al merit civil

4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di qualsiasi danno a cose che dovesse verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di danneggiamento agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a risarcire i danni all'Amministrazione Comunale.
5. Gli utenti che organizzano negli impianti manifestazioni sportive o di altro genere sono tenuti al rispetto delle prescrizioni di legge e dei regolamenti, con particolare riguardo a quelle vigenti in materia di pubblico spettacolo.

Art. 12

In caso di violazione a quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 11, l'Amministrazione Comunale, oltre ad esigere il risarcimento dell'eventuale danno, può anche stabilire l'esclusione temporanea o definitiva dagli impianti sia dei singoli che delle rispettive società, associazioni, gruppi o enti di appartenenza.

Art. 13

Nessuna responsabilità può essere accollata all'Amministrazione Comunale qualora gli impianti dovessero rendersi non praticabili per cause di forza maggiore.

Art. 14

Il Comune può adottare tutti i provvedimenti che ritiene necessari al fine della tutela dei beni.

Art. 15

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti sulla materia che ne costituisce oggetto.
2. Tutte le questioni impreviste che non troveranno soluzione in base alle disposizioni delle normative sovraordinate, del presente Regolamento, delle convenzioni stipulate in sua applicazione, potranno essere regolate provvisoriamente con deliberazioni dei competenti organi comunali, sentiti gli interessati.

Art. 16

1. Il presente Regolamento costituisce norma fondamentale per le concessioni di impianti sportivi di proprietà comunale o detenuti dal Comune utilizzati per il gioco del calcio, di altri sport di squadra e affini e tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle in esso contenute, sono abrogate.
2. Restano in vigore le concessioni di impianti sportivi e le relative convenzioni in corso di vigenza alla data di approvazione del presente Regolamento, fino alla loro scadenza.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, gli atti e la modulistica comunale dovranno essere adeguati alle norme in esso contenute.